



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 28/10/2025

FATTO

Parte ricorrente deduce:

- di aver stipulato con l'Intermediario oggi resistente, in data del 1° aprile 2017, un contratto di finanziamento contro delegazione del quinto dello stipendio e, in data del 24 ottobre 2018, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.
- Che entrambi i contratti di prestito erano estinti anticipatamente.
- Di aver, conseguentemente, diritto al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies, TUB per un importo complessivo pari ad € 3.162,68, a titolo di rimborso *pro quota* degli oneri netti, oltre interessi legali e refusione per le spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e del contributo di € 20,00 per le spese della procedura.

Parte resistente eccepisce che:

- in ordine al contratto di cessione del quinto dello stipendio, in data 21 febbraio 2022, il regolare ammortamento del contratto di finanziamento era stato interrotto a causa della cessazione del rapporto di lavoro della cliente.
- Conseguentemente, il datore di lavoro aveva ad essa versato il TFR maturato dalla cliente per un importo di € 17.481,56.
- Risultando al netto dell'importo incassato a titolo di TFR ancora un residuo credito di € 1.257,93, aveva attivato la copertura assicurativa posta a garanzia del rischio impiego.
- La Compagnia di assicurazione aveva provveduto a liquidare l'importo di € 1.239,06, come da conteggio estintivo, surrogandosi nei diritti vantati dal finanziatore nei confronti della cliente.
- Anche l'ammortamento del contratto di delegazione del quinto dello stipendio era stato interrotto a causa della cessazione del rapporto di lavoro della cliente.
- Che aveva attivato la copertura assicurativa posta a garanzia del rischio impiego e la Compagnia di assicurazione aveva provveduto a liquidare il residuo credito derivante dal prestito in oggetto, pari a complessivi € 13.588,41, surrogandosi nei diritti vantati dal finanziatore nei confronti della cliente.
- Pertanto, la richiesta di restituzione degli oneri non maturati, relativamente agli importi versati dalla Compagnia, non può trovare accoglimento in quanto nessuno dei due prestiti era stato estinto anticipatamente, presupposto questo necessario *ex lege* (art. 125-sexies, TUB) per il riconoscimento del diritto al rimborso. Il tutto, peraltro, confermato dal fatto che la Compagnia è rimasta surrogata nel diritto di credito vantato dal finanziatore nei confronti della cliente ed ha, quindi, titolo per richiedere il pagamento di quanto liquidato.
- Pertanto, tenuto conto che il premio assicurativo a copertura dei rischi diversi di impiego era stato sostenuto interamente e direttamente da essa banca e considerato che dall'analisi della documentazione prodotta non risulta, per entrambi i finanziamenti, che il cliente abbia rimborsato all'impresa assicurativa il capitale residuo, l'istanza avanzata deve essere integralmente rigettata.
- Nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Collegio non volesse accogliere l'eccezione sollevata, in ordine al solo contratto di cessione, con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri non maturati rapportati all'importo versato a titolo di TFR, tale richiesta non potrà essere accolta perché:
 - 1) la CGUE con la sentenza c.d. "Unicredit Bank Austria" ha stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (*recurring*) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
 - 2) alcuni giudici di merito hanno negato la sussistenza, in casi analoghi a quello di specie, dell'indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa;
 - 3) deve trovare applicazione l'art. 6-bis, DPR 180/50, in quanto norma speciale rispetto alle norme di natura generale contenute nel TUB sulla base del noto criterio di risoluzione delle antinomie espresso dal brocardo latino "*lex specialis derogat lex generalis*".

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

L'Intermediario documenta che il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, è stato estinto al settembre 2022, in parte mediante versamento del TFR (€ 17.481,56) ed in parte mediante indennizzo assicurativo (€ 1.257,93).

Con riferimento al finanziamento contro delegazione di pagamento del quinto dello stipendio, l'Intermediario documenta che tale rapporto, sempre a causa dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, è stato estinto al settembre 2022 unicamente mediante indennizzo assicurativo.

In atti sono presenti conformi quietanze liberatorie.

In via preliminare, l'Intermediario, come già riferito in punto di fatto, eccepisce che la richiesta di restituzione degli oneri non maturati, relativamente agli importi versati dalla Compagnia, non può trovare accoglimento in quanto nessuno dei due prestiti era stato estinto anticipatamente, presupposto questo necessario *ex lege* (art. 125-sexies, TUB) per il riconoscimento del diritto al rimborso.

L'eccezione è fondata perché, senza dubbio, la Compagnia, dopo aver corrisposto l'importo in favore dell'istituto mutuante, si è surrogata nel diritto di credito di quest'ultimo e, conseguentemente, la ricorrente è rimasta debitrice del rimborso dei due prestiti, ad eccezione della parte del residuo debito del contratto di cessione del quinto estinta dall'incasso del TFR.

Di contro, per la parte del residuo debito estinta dal TFR deve trovare applicazione l'art. 125-sexies, TUB perché, diversamente opinando, si configurerebbe l'evidente assurdo che il consumatore che abbia voluto rimborsare anticipatamente potrà godere della riduzione del costo del finanziamento mentre il consumatore che abbia rimborsato anticipatamente non per sua volontà sarà tenuto a sostenere tutti i costi come se avesse goduto dell'intera dilazione di cui all'originario piano di ammortamento.

Pertanto, la ricorrente avrà diritto alla retrocessione *pro quota* delle commissioni non godute in relazione al solo rimborso parziale di € 17.481,56 avvenuto mediante il versamento del TFR per il solo finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Il calcolo di quanto dovuto verrà effettuato considerando il quoziente che si ottiene dividendo l'importo del rimborso anticipato mediante versamento del TFR per il debito residuo $(17.481,56/23.976,00 * 100 = 72,91\%)$.

L'importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente che ha applicato quale criterio di rimborso il *pro rata temporis* considerando le voci di costo di natura *recurring* e non "decurtando" dagli importi quanto pagato dalla società assicuratrice.

Da rigettarsi, invece, la domanda di refusione delle spese legali.

Orbene, in tema di ristorabilità delle spese legali, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4580/2025, ha precisato quanto segue:

- le spese di assistenza professionale sostenute dal cliente rappresentano un danno emergente, risarcibile in base alle regole di diritto comune;
- la relativa domanda di refusione è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso;
- essendo il ricorso all'assistenza tecnica una facoltà del cliente, quest'ultimo dovrà dimostrare che la presenza del professionista è stata resa necessaria dal "*comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia*", potendo assumere "*rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia*";
- per provare il danno, il ricorrente può produrre "*ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento*";
- non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista;
- la quantificazione del danno è rimessa prudente valutazione del Collegio giudicante, potendosi, però, ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad € 300,00, ferma restando la possibilità di aumentare o diminuire tale somma dandone specifica motivazione.

La ricorrente, nel caso concreto, si è limitata a formulare la richiesta di refusione della somma di € 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva, senza allegare elementi da cui poter desumere il comportamento gravemente scorretto e/o dilatorio dell'Intermediario dalla quale sarebbe necessitato l'intervento del professionista, sicché la domanda non può trovare accoglimento.

Restano, poi, fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali e, conseguentemente, vanno, nel caso concreto, riconosciuti essendo stati oggetto di specifica domanda

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 950,00 (novecentocinquanta/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI